



COMUNE DI PRIGNANO s/S

PROVINCIA DI MODENA

ORDINANZA N. 1 DEL 09/01/2024

OGGETTO: ORDINANZA RELATIVA A DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LOTTA CONTRO LA "PROCESSIONARIA DEL PINO".

Sindaco

CONSIDERATO che nel territorio comunale sono stati rilevati diversi focolai di Processionaria del pino Traumatocampa (*Thaumetopoea pityocampa*);

RILEVATO che dalla presenza delle forme larvali di tale lepidottero possono derivare effetti sanitari negativi sulle persone che frequentano, risiedono o si soffermano in aree interessate dalle loro infestazioni, in quanto i peli (sia quelli presenti sul corpo delle larve, sia quelli costituenti i "nidi") sono fortemente urticanti al contatto tanto con la cute, quanto con le mucose degli occhi e delle prime vie respiratorie;

RILEVATO inoltre che in conseguenza della dispersione dei peli urticanti nell'ambiente, si registrano reazioni epidermiche, allergiche e infiammatorie che possono essere particolarmente consistenti, soprattutto nei soggetti sensibili e nel caso di inalazioni massive;

VALUTATA la reale possibilità che la presenza dell'insetto arrechi pregiudizio all'incolumità delle persone;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere in via cautelativa ad emettere idoneo provvedimento di profilassi a tutela della salute pubblica, sia a titolo preventivo che difensivo nei confronti dell'insetto di cui trattasi;

CONSIDERATA, inoltre, la necessità di ottenere la piena collaborazione dei cittadini e dei soggetti interessati (proprietari e conduttori di aree verdi e di aree forestali) al fine di garantire il massimo contenimento dell'infestazione sul territorio comunale;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 18/04/2016 n. 541 Approvazione delle "Linee di indirizzo regionali per le autorità competenti e per gli utilizzatori professionali in materia di impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili";

VISTI gli artt. 7-bis e 50 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 "testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

VISTA la Legge n. 689/1981 e ss.mm.ii;

ORDINA

A tutti i proprietari o conduttori di aree verdi e terreni ubicati nei centri abitati o nelle vicinanze di abitazioni e/o suolo pubblico:

1. di effettuare **entro il 30 Marzo** di ogni anno tutte le opportune verifiche ed ispezioni visive sugli alberi posti a dimora nei terreni di loro proprietà, al fine di **accertare l'eventuale presenza dei nidi di Processionaria del Pino** (Traumatocampa pityocampa). Dette verifiche devono essere effettuate con maggiore attenzione sulle specie di alberi soggette all'attacco del parassita:
 - a. Pino nero (Pinus nigra)
 - b. Pino silvestre (Pinus silvestris)
 - c. Pino domestico (Pinus pinea)
 - d. Pino marittimo (Pinus pinaster)
 - e. Varie specie di cedro (Cedrus spp)

senza escludere le altre specie di conifere potenzialmente aggredibili dall'insetto;

2. **di procedere**, qualora si rilevi la presenza di nidi di Processionaria, **alla rimozione e distruzione degli stessi**, rivolgendosi eventualmente a ditte specializzate.

Ad ogni buon fine, si precisa che questi nidi che si presentano come grossi bozzoli cotonosi, all'interno dei quali racchiudono centinaia di larve ricoperte da peli fortemente urticanti che causano reazioni allergiche e rischi per occhi e le prime vie respiratorie. La loro presenza è rilevabile con maggiore frequenza nelle parti alte e soleggiate della chioma delle piante infestate. Le larve sono presenti nei nidi dall'autunno alla primavera successiva con un rallentamento delle loro attività in pieno inverno;

Durante le operazioni di "raccolta dei nidi" occorre adottare tutte le protezioni individuali indispensabili per evitare il contatto con i peli urticanti delle larve. Oltre all'obbligatorietà dell'asportazione dei nidi si consiglia di mettere in atto adeguate tecniche di profilassi individuate dal Servizio Fitosanitario Regionale, quali trattamenti microbiologici o mezzi complementari di lotta quale la cattura massale condotta con trappole a ferormoni;

3. **di ripetere annualmente le verifiche ed ispezioni** suddette durante il periodo invernale - inizio primaverile, e comunque dal mese di gennaio al mese di marzo, procedendo alla rimozione di eventuali nidi presenti secondo le modalità indicate al punto n. 2;

AVVISA

Che le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari o dei conduttori delle piante infestate;

Che nel caso in cui si trovassero delle larve vagare nell'ambiente, a raggiungimento della maturità, indicativamente entro il mese di maggio, E' NECESSARIO NON AVVICINARSI ALLE STESSE che tipicamente si muovono in "processione", al fine di evitare che i peli urticanti possano entrare in contatto con persone o animali e creare rischi sanitari;

Che è fatto assoluto DIVIETO di depositare e abbandonare rami con nidi di processionaria presso il Centro di Raccolta comunale (Stazione Ecologica di Prignano sulla Secchia – località Volta di Saltino), nei contenitori per la raccolta differenziata e per la raccolta della frazione indifferenziata dei rifiuti in dotazione alle utenze, nonché nei cestini porta rifiuti del territorio comunale o in qualsiasi altro luogo pubblico;

Che per ogni informazione è possibile contattare il Consorzio Fitosanitario Provinciale di Modena o la Regione Emilia Romagna - Servizio Agricoltura, Caccia e Pesca;

DEMANDA

Alla Polizia Locale del Comune di Prignano sulla Secchia di verificare l'ottemperanza della presente Ordinanza, e di procedere in caso di inosservanza, con iniziale diffida ad adempiere entro un congruo

termine valutata l'urgenza, ed eventuale successiva applicazione di una sanzione amministrativa con pagamento in misura ridotta ai sensi della Legge n. 689/81 da euro 50,00 a euro 300,00 per ciascuna pianta infestata;

La stessa sanzione è da applicarsi qualora vengano depositati o abbandonati i rami con i nidi di processionaria presso l'isola ecologica di Saltino o presso i cassonetti stradali o cestini vari, nonché abbandonati sul territorio comunale.

INFORMA

che contro il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica;

TUTELA DELLA PRIVACY

Si informa che, ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali), i dati forniti saranno trattati dal Comune di Prignano sulla Secchia (MO) esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. Il Titolare del trattamento è il Comune di Prignano sulla Secchia con sede in Via Mario Allegretti n. 216 – 41048 Prignano sulla Secchia (MO). Il Responsabile della protezione dei dati personali è Lepida S.p.A. Sono incaricati del trattamento dei dati personali i dipendenti autorizzati a compiere operazioni di trattamento. Per prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali in formato esteso, si rimanda alla pagina dedicata all'informativa privacy del sito istituzionale: <https://www.comune.prignano.mo.it/footer/privacy>

DISPONE

l'invio del presente atto, per la sua applicazione e verifica, in base alle rispettive competenze ai seguenti Enti:

- AUSL – Servizio Igiene Pubblica Modena;
- Servizio Fitosanitario Regionale – sede di Modena;
- Polizia Locale del Comune di Prignano sulla Secchia;

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito Web del Comune di Prignano sulla Secchia.

Prignano sulla Secchia, li 09/01/2024

Sindaco
Mauro Fantini / INFOCERT SPA
Atto sottoscritto digitalmente